

In collaborazione con il Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi

Il Libro Unico “sfasato” per ferie collettive

di Pierluigi Rausei

Con la breve, ma incisiva, lettera circolare n. 10964 del 28 luglio 2009 la Direzione generale per l’Attività ispettiva dimostra, per una volta ancora, come se ce ne fosse bisogno, che quella del Libro Unico del Lavoro è una piccola grande rivoluzione a cantiere aperto.

La strada della de-regolazione e della semplificazione – inaugurata dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e fortemente ribadita dal Vademecum del 5 dicembre 2008 nonché dal servizio FAQ reso disponibile sul sito del Ministero del welfare (www.lavoro.gov.it) – prosegue ininterrottamente.

Se, infatti, lo scorso 16 giugno 2009 è venuta meno quella esigenza primaria di “attenzione privilegiata” che aveva spinto la medesima Direzione generale, con propria nota n. 18595 del 23 dicembre 2008 che detta chiare indicazioni operative in materia di vigilanza sul libro unico del lavoro, a sollecitare i funzionari ispettivi a considerare il tempo necessario per l’adeguamento da parte dei datori di lavoro agli obblighi imposti dalla istituzione e tenuta del LUL, optando per una azione di vigilanza volta a prevenire comportamenti dolosi o fraudolenti e a sanzionare esclusivamente fenomeni di grave irregolarità

sostanziale, tuttavia la spinta riformista della introduzione del nuovo documento unico di lavoro non si ferma.

Sempre tenendo conto delle oggettive difficoltà procedurali e operative che inevitabilmente incidono sulla concreta esigibilità dell’assolvimento dei singoli adempimenti obbligatori, senza far pesare le mere evidenze formali e di natura amministrativo-burocratica, ora il Ministero risolve una questione di imminente attualità riferita alle ferie collettive delle aziende e alla elaborazione tempestiva e regolare del LUL.

In effetti, in occasione della chiusura estiva per ferie collettive, accade (oggi per il LUL, come ieri per il libro paga) che i datori di lavoro richiedono ai professionisti o alle associazioni di categoria che li assistono l’elaborazione anticipata al fine di retribuire i lavoratori prima delle ferie.

Nel corso di questo anno 2009 ciò avviene nell’ultima settimana di luglio, che termina, appunto, venerdì 31. Proprio in tale settimana, dunque, gli operatori della consulenza del lavoro dovranno elaborare i cedolini per le aziende assistite affinché vengano tempestivamente consegnati ai lavoratori.

L’elaborazione anticipata obbliga, inevitabilmente, a considerare le ultime giornate del mese di

luglio “ad orario ipotetico” anziché con riferimento alla prestazione lavorativa realmente effettuata (dato che sarebbe noto solo nella serata di venerdì 31 luglio o, in taluni casi, il sabato 1° agosto, a ferie collettive già avviate).

La nota ministeriale del 28 luglio 2009, dunque, risponde al quesito dei molti che si domandavano se fosse possibile, in tali circostanze, differire al mese successivo la registrazione delle ore effettive dell’ultima settimana di luglio.

La Direzione generale per l’Attività ispettiva nel richiamare come i termini di compilazione del libro unico scadano il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, prende precisamente in considerazione le problematiche segnalate con riferimento alla elaborazione del LUL relativo al mese di luglio 2009, specificamente per quanto attiene, come sopra evidenziato, alle numerose imprese che si trovano a sospendere la propria attività in occasione delle ferie estive.

Sul presupposto che per retribuire l’attività prestata dai dipendenti in luglio i datori di lavoro non possono materialmente effettuare il calcolo della retribuzione sull’orario di lavoro effettivamente prestato ma, quanto meno per quanto riguarda gli ultimi giorni di luglio, limitarsi a un calcolo solo “presuntivo” delle presenze, riconoscendo le “imprescindibili esigenze aziendali”, il Ministero del welfare sancisce come questa situazione «non può non costituire un elemento giustificativo per ricorrere ad una “sfasatura” parziale delle registrazioni».

Da qui la lettera circolare n. 10964/2009 stabilisce chiaramente che le presenze indicate nel LUL di luglio 2009 come “presutive” potranno essere valorizzate correttamente (eventualmente operando i necessari conguagli) nel LUL del successivo mese di agosto che verrà ad essere elaborato entro il 16 settembre.

L’unica condizione operativa posta a carico del datore di lavoro, a seguito dei sintetizzati chiarimenti ministeriali, consiste nella specifica annotazione del differimento operato, secondo quanto sancito dal d.m. 9 luglio 2008 e ribadito dal Vademecum del 5 dicembre 2008.

Questo nuovo pronunciamento ministeriale, in conclusione, dimostra, anche ai più scettici, co-

me il Libro Unico del Lavoro sia intervenuto sullo scenario normativo giuslavoristico nazionale al fine di rendere meno onerosa e maggiormente gestibile per le aziende la documentazione dei rapporti di lavoro, senza nessuna limitazione di tutele per i lavoratori.

In definitiva una semplificazione “a dimensione d’uomo”, che non fa salti né si presta a cattive improvvisazioni o a interpretazioni astruse.

Pierluigi Rausei

Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata

Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro
Scuola internazionale di Alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Adapt – Fondazione Marco Biagi